

# STAFF



Con l'autonomia scolastica, la figura del capo di istituto si è connotata in termini di una sempre maggiore complessità, dovendo coniugare competenze prettamente amministrative con compiti di direzione, coordinamento, controllo e valorizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.

Poiché, oggi, sul dirigente scolastico gravano numerose responsabilità, la legge dà la possibilità al preside di essere supportato da docenti ai quali può delegare specifici compiti, ai sensi del D.Lgs 165/2001, art.25, c.5: "Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti (...)".

Tra questi docenti delegati, per i quali non vi è un limite massimo imposto dalla normativa, vi sono i coordinatori di classe, i responsabili di dipartimento e i fiduciari di plesso; essi svolgono compiti di coordinamento didattico-organizzativo, che sono di competenza del dirigente, ma che possono essere, appunto, delegati a docenti e retribuiti con il FIS come attività aggiuntive, secondo quanto pattuito in sede di contrattazione integrativa di istituto. Nel cosiddetto "middle-management", oltre ai delegati, alle funzioni strumentali e ai referenti designati dal Collegio dei Docenti per la cura di specifici aspetti del PTOF, vi sono i collaboratori del dirigente, cosiddetti "vicepresidi" (o primo e secondo collaboratore), che il Dirigente nomina su base fiduciaria affinché lo supportino in modo continuativo nell'organizzazione scolastica. I collaboratori del DS retribuiti con il FIS sono, però, al massimo due, ai sensi dell'art.88 del CCNL 2007 (rimasto in vigore con il nuovo contratto nazionale): *"Con il fondo di istituto possono essere retribuiti comma 2, lettera f: i compensi da corrispondere al personale docente ed educativo, non più di due unità, della cui collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e gestionali"*.

Assumere un ruolo nel middle management della scuola può essere un'opportunità gratificante per contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione, assumendo delle responsabilità e accrescere la propria esperienza professionale. I docenti che, a vario titolo, collaborano con la dirigenza rappresentano una importante leva funzionale e strategica

all'interno della complessa organizzazione scolastica. Essi devono avere, pertanto, adeguate competenze tecniche e trasversali (hard skills e soft skills) fondamentali per eseguire compiti specifici, supervisionare progetti, coordinare gruppi, supportare le decisioni, mediare i rapporti all'interno della comunità scolastica.

La legge 107 dà la possibilità al dirigente di ampliare la possibilità di collaborazione e di impiegare fino al 10% dei docenti per coadiuvarlo in attività di supporto didattico e organizzativo, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Art.1, c.83 L.107/2015: *“Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”*.

Questi docenti, cosiddetti “coadiutori”, insieme ai collaboratori del dirigente, formano lo “staff”, che condivide con il dirigente la leadership e di cui si considerano parte anche le funzioni strumentali, designate dal Collegio dei Docenti e retribuite mediante una specifica voce contrattuale del MOF (fondo per il miglioramento offerta formativa).

I docenti coadiutori, dunque, non sono retribuiti, ma possono avere un parziale o totale “esonero” dall'insegnamento se hanno ore di potenziamento, perché il potenziamento può essere usato anche per attività organizzative. Art.1, c.5 L.107/2015: *“Al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, è istituito per l'intera istituzione scolastica, o istituto comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla medesima istituzione scolastica l'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal piano triennale dell'offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14. I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”*.

Ad esempio, se la scuola ha ottenuto un potenziamento di matematica, un docente di tale classe di concorso può dedicare parte del suo orario di servizio all'insegnamento e il resto delle ore per coordinare il dirigente scolastico.

Un dubbio che ricorre spesso nelle scuole è se il primo collaboratore del DS possa avere un esonero parziale o totale dall'insegnamento, per svolgere il proprio compito di supporto organizzativo.

La risposta, attualmente, è negativa, con una sola eccezione per le scuole rientranti in una specifica categoria, cioè le istituzioni scolastiche in reggenza, individuate su base regionale secondo criteri ministeriali, in attuazione del D.L. 36 del 2022, art. 45.

Questa possibilità di esonero era prevista in passato, quando esisteva la figura del “vicario” (fino al 2003) ed è rimasta in vigore fino al 2015. Dopodiché, l'esonero è stato abolito dalla legge di stabilità 2015, proprio in concomitanza con l'approvazione della legge 107, che avrebbe introdotto l'organico dell'autonomia e, quindi, il potenziamento. Vi è, comunque, la possibilità di gratificare i coadiutori con il “bonus premiale”, impiegano le risorse destinate alla valorizzazione del personale scolastico, secondo quanto concordato in sede di contrattazione d'istituto e in base ai criteri definiti dal Comitato di valutazione dei docenti.

E' interessante ricostruire l'iter normativo che ha determinato questo cambiamento, anche al fine di inquadrare nei giusti termini l'esonero del primo collaboratore del DS, alla luce della normativa più recente.

Prima dell'autonomia scolastica, esisteva il "vicario" del preside, eletto dal Collegio dei Docenti, figura prevista dal testo unico sull'Istruzione. Il D.Lgs 297/94 prevede, infatti, all'art.7, c.2, lettera h: "*h) Il Collegio dei docenti elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento (...)*".

Il vicepreside, o vicario, poteva usufruire di esonero, o semiesonero, dall'insegnamento, ai sensi dell' art. 459: "*1. I docenti che, eletti ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera h), siano incaricati di sostituire il direttore didattico o il preside in caso di assenza o impedimento, possono ottenere, da parte del provveditore agli studi, l'autorizzazione all'esonero o al semiesonero dall'insegnamento secondo i criteri e le modalità indicate nei successivi commi*".

La figura del "vicario" viene successivamente abolita dalla L.350 del 2003, che recepisce le innovazioni introdotte, nel frattempo dal D.Lgs 165/2001, che all'art.25 prevede l'istituto della delega da parte del dirigente scolastico, e dal CCNL 2003, che, all'art.31 parla di due collaboratori retribuiti: "*Ai sensi dell'art.25, c.5 del D.Lgs 165/2001, in attesa che i connessi aspetti retributivi vengano regolamentati attraverso gli idonei strumenti normativi, il DS può avvalersi, nello svolgimento...(...). Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibile, in sede di contrattazione di istituto, con il i finanziamenti a carico del fondo destinato alle attività aggiuntive previste per collaborazione del DS*".

Tale disposizione sarà confermata e normata in maniera più esplicita dall'art.88 del CCNL 2007.

In seguito, l'art.1, c.329 della L.190/2014 (Legge di stabilità 2015), abrogando totalmente l'art. 459 del D.Lgs 297/94, abolisce, di fatto, l'istituto dell'esonero per il primo collaboratore del DS: "*A decorrere dal 1° settembre 2015 e in considerazione dell'attuazione dell'organico dell'autonomia, funzionale all'attività didattica ed educativa nelle istituzioni scolastiche ed educative, l'articolo 459 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' abrogato*".

La novità introdotta dal DL 36/2022 reintroduce l'esonero, per rispondere parzialmente all'esigenza di alleggerire il carico di lavoro dei collaboratori dei dirigenti, ma lo riserva alle scuole in reggenza, che, entro certi limiti, possono ottenere, in aggiunta a quanto già previsto dall'organico dell'autonomia, un esonero o due semiesoneri di personale docente da impiegare in attività di supporto amministrativo-gestionale al dirigente scolastico.

L'art.45 del DL 36/2022, convertito nella legge 70 del 29/06/2022, integra il comma 83 bis art1 della L. 107/2015: "*Dall'anno scolastico 2022/2023, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto, possono chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo e dell'art.25, comma 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n°165, la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative*".

